

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 17
Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale.
(BUR n. 29 del 29 aprile 1985)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 9 novembre 1989, n. 2, 26 aprile 1995, n. 25, 2 maggio 2001, n. 7, 21 agosto 2006, n. 7 e 23 dicembre 2011, n. 47)

Art. 1¹
(Principi generali)

1. La Regione Calabria nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla legge dello Stato assume tra gli obiettivi della programmazione economica e sociale l'istituzione, l'ordinamento e il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale.

2. A questo scopo promuove:

- a) la costituzione di un sistema regionale di biblioteche per garantire a tutti i cittadini l'accesso all'informazione attraverso il libro, la documentazione storica e i vari mezzi della comunicazione a stampa e audiovisiva e per promuovere il loro avanzamento culturale mediante attività di divulgazione nei vari campi della conoscenza;
- b) la tutela, la conservazione, l'incremento e l'aggiornamento delle raccolte librerie, documentaristiche e audiovisuali;
- c) la formazione e l'aggiornamento del personale, secondo piani di studio e di ricerca in armonia con le conquiste della moderna biblioteconomia e delle scienze dell'informazione avvalendosi delle Università e di altri istituti di ricerca;
- d) la formazione del catalogo unico regionale di tutto il materiale bibliografico conservato nelle biblioteche pubbliche ed in quelle private riconosciute di particolare interesse.

Art. 2

1. Le biblioteche di Enti locali sono strutture dirette all'informazione e documentazione di tutti i cittadini in tutti i settori della conoscenza.

2. Esse nel rispetto del pluralismo delle idee concorrono all'attuazione effettiva del diritto all'istruzione e alla cultura per tutti i cittadini ed alla loro partecipazione nella determinazione delle scelte economiche e politiche di interesse generale.

3. A tal fine operano per:

- a) garantire la conservazione, l'integrità, l'incremento e l'aggiornamento del materiale bibliografico, manoscritto a stampa e audiovisivo;
- b) costituire centri di documentazione della storia locale e della realtà economica e sociale del territorio;

¹ La presente legge è divisa in Titoli, ma dall'art. 1 all'art. 7 manca l'indicazione dei Titoli I e II.

- c) promuovere sistemi bibliografici e informativi anche per i servizi culturali presenti nell'ambito territoriale;
- d) instaurare rapporti con le organizzazioni sociali costituendosi come centri di aggregazione sociale e di promozione di servizi per l'utilizzazione del tempo libero;
- e) favorire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali nonché della realtà contemporanea promuovendo ed organizzando studi e ricerche;
- f) organizzare attività di animazione culturale in raccordo con ogni altra istituzione culturale locale;
- g) attuare forme di collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con altri istituti culturali per favorire l'educazione alla lettura ed alla ricerca. E a tal uopo istituiscono sezioni specializzate per l'utenza prescolare e scolare, nell'ambito delle biblioteche stesse.

Art. 3

1. Nel rispetto della legislazione statale, il materiale d'archivio affidato agli Enti locali viene da questi conservato, ordinato e catalogato di concerto con la Sovrintendenza archivistica regionale e collocato in una sezione della biblioteca dell'Ente locale, che, a tal fine, deve essere dotata di personale specializzato per favorire la sua migliore conservazione e la sua più ampia conoscenza e diffusione.
2. La Regione, di concerto con la competente Sovrintendenza, avvalendosi della collaborazione dell'Università della Calabria istituisce annualmente 5 borse di studio per studenti iscritti nelle sedi Universitarie regionali al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico esistente in Calabria.

Art. 4

(Competenze degli Enti locali)

1. Gli Enti Locali, in rapporto con quanto stabilito dall'art.2 della presente legge, provvedono alla istituzione e al funzionamento delle biblioteche.
2. Essi, in vista dell'estensione e gestione dei servizi bibliotecari e archivistici possono associarsi fra loro per la creazione di sistemi bibliotecari, di norma coincidenti con il territorio delle Unità Sanitarie Locali.
3. Le biblioteche degli Enti Locali sono tenute al prestito reciproco del materiale documentario in loro dotazione.
4. I Comuni devono fornire alle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Province e la Regione inviano le proprie pubblicazioni nelle biblioteche dei Comuni capoluoghi di provincia e nelle biblioteche presso cui svolgono le loro funzioni i centri di sistemi.
5. Gli Enti locali sono tenuti a prevedere nel proprio bilancio annuale gli stanziamenti di spesa per il funzionamento e lo sviluppo delle loro biblioteche e per il trattamento economico del personale addetto.

Art. 5

1. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della biblioteca sono affidati al Comitato di gestione della biblioteca, nominato dall'Ente locale.
2. Del Comitato di gestione della biblioteca, di cui sono componenti di diritto il Sindaco o un suo delegato e il responsabile della biblioteca, fanno parte due rappresentanti del Consiglio comunale eletti garantendo la rappresentanza della minoranza e, designati dai rispettivi organismi, i rappresentanti degli organi collegiali scolastici, delle associazioni e istituzioni culturali, dei consigli circoscrizionali.
3. Gli Enti locali, per garantire l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, adottano, acquisito il parere del servizio della Regione competente in materia di biblioteche, regolamenti per quanto attiene all'organizzazione, al funzionamento, alle attività, al personale, ai servizi della biblioteca.
4. Il regolamento della biblioteca determina il numero dei componenti, le modalità di nomina, le attribuzioni ed il funzionamento del Comitato di gestione delle biblioteche.
5. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre di ogni anno presenta la relazione sull'attività svolta e formula all'Ente locale una proposta di programma triennale con articolazione annuale di servizi da attuare allungandovi la previsione di spesa. Tale proposta cura l'attuazione del programma adottato dal Consiglio comunale, determinando gli orari di funzionamento della biblioteca in rapporto alle esigenze degli utenti.
6. L'attività della biblioteca deve essere coordinata con i programmi del sistema nel cui territorio rientra.

Art. 6

1. Le biblioteche degli Enti locali devono essere fornite di personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario nella misura idonea a garantire la migliore realizzazione dei servizi.
2. Il direttore responsabile della biblioteca presiede al buon funzionamento della stessa, ne predispone i programmi o ne organizza l'attuazione, provvede agli acquisti sulla base della decisione del Comitato di gestione, assicura l'ordinata conservazione del patrimonio.
3. L'ordinamento del personale tecnico, addetto alla biblioteca deve essere previsto nel regolamento dell'organico dell'Ente locale.
4. Ai concorsi per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca può partecipare chi è in possesso rispettivamente del diploma di laurea in discipline umanistiche o che, comunque, nel proprio corso di studio abbia sostenuto esami di biblioteconomia o paleografia, e del diploma di scuola secondaria superiore.
5. I concorsi, per titoli ed esami, oltre l'accertamento di carattere culturale generale, dovranno valutare la preparazione e le attitudini professionali dei concorrenti attraverso prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e prove orali sull'analisi dei bisogni culturali del territorio e sulle scienze dell'informazione.

6. Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico e del servizio prestato, anche per incarico provvisorio, presso i centri di lettura e gli altri uffici e servizi di cui al II comma dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616.

7. Della Commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari ed assistenti di biblioteca deve far parte un funzionario del servizio regionale competente in materia di biblioteche.

8. La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata a bibliotecari.

Art. 7

1. Le biblioteche di Enti locali della Regione sono tenute ad ordinare il loro materiale bibliografico in modo uniforme secondo le regole italiane di Catalogazione e le indicazioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico ed in conformità con le indicazioni date dal Servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale ed educativa.

TITOLO III SISTEMI BIBLIOTECARI

Art. 8

1. Al fine di favorire la realizzazione di un servizio per la pubblica lettura adeguato alle esigenze di tutti i cittadini, la Regione indica come ambiti territoriali ottimali dei sistemi intercomunali di biblioteche, le delimitazioni territoriali articolate in armonia con le Unità Sanitarie Locali.

2. I Comuni aderiscono al sistema bibliotecario sulla base di apposita convenzione.

3. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente procede al loro riconoscimento.

Art. 9

1. Il sistema bibliotecario territoriale è costituito dall'insieme delle strutture bibliotecarie ed archivistiche dei Comuni consociati.

2. Esso è costituito da una biblioteca centro sistema che provvede all'acquisizione ed alla catalogazione del materiale, alla sua distribuzione alle biblioteche collegate e periferiche, alla compilazione del catalogo unico delle biblioteche del sistema, comprese le scolastiche, alla costituzione e organizzazione dei servizi specializzati, alla compilazione del bollettino bibliografico, al coordinamento delle attività di animazione culturale intraprese nell'ambito del sistema bibliotecario, all'assistenza tecnica alle biblioteche alla rilevazione ed elaborazione dei dati statistici sui servizi e sull'utenza.

3. I centri sistema curano l'acquisizione di dati ed informazioni, effettuano rilevazioni periodiche, analisi e ricerche sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà sociale e culturale del territorio di pertinenza.

4. La Regione favorisce e coordina la costituzione, nei centri sistema, di sezioni specializzate che documentino particolari tradizioni o specifici settori del sapere legati al territorio interessato.
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi numero 3 e 4 possono essere stipulate apposite convenzioni con le Università, presenti nella regione, sia per l'individuazione delle metodologie di ricerca che per l'impiego di nuove tecnologie e per la diffusione delle elaborazioni prodotte.
6. Ogni sistema promuove l'integrazione tra le biblioteche in ordine al prestito librario e favorisce la raccolta e la conservazione di libri e documenti antichi rari e di pregio.
7. Ogni sistema bibliotecario territoriale è retto da un Consiglio di gestione formato dai Presidenti dei Comitati di gestione delle biblioteche aderenti o da un loro delegato purché componente del Comitato di gestione delle biblioteche.
8. Il Consiglio del sistema bibliotecario territoriale promuove e coordina le attività del Centro del sistema e delle biblioteche collegate nel rispetto delle singole autonomie e d'intesa con il direttore del Centro del sistema per gli aspetti tecnici e funzionali dei diversi servizi.

Art. 9 Bis ²

- 1. Sono istituite le Consulte provinciali dei Presidenti e Responsabili dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali.*
- 2. Tali organismi assicurano in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 17/85 funzioni di consulenza e di proposta alle Amministrazioni Provinciali con riguardo alle seguenti funzioni:*
 - a) programmi di formazione e qualificazione del personale dei servizi bibliotecari;*
 - b) programmi di attività finalizzate a favorire l'uso attivo del patrimonio culturale delle province e la gestione sociale delle biblioteche dei Comuni e delle scuole;*
 - c) programmi di istituzione e potenziamento di biblioteche comunali nell'ambito provinciale anche per l'adeguamento standard di automazione compatibili con quelli definiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico;*
 - d) programmi finanziamento agli Enti locali ai sensi della legge regionale n. 17/85. Le Consulte provinciali sono presiedute dall'Assessore alla Cultura delle Amministrazioni Provinciali.*
- 3. E' membro di diritto della Consulta un rappresentante dei Distretti Scolastici della provincia designato dal Provveditore agli Studi.*

TITOLO IV COMPETENZE E FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 10

² Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 1995, n. 25.

1. La Regione adotta provvedimenti per:

- a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale *prevedendo anche sistemi multimediali interattivi*;³
- b) il riconoscimento legale e l'attribuzione di mezzi finanziari ai sistemi di biblioteche di Enti locali;
- c) la manutenzione, l'integrità la tutela e la valorizzazione del materiale raccolto nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi ad essi affidati;
- d) sperimentare nelle biblioteche nuove tecniche di animazione culturale e di documentazione, la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di azione culturale e di aggregazione sociale;
- e) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze della scuola e con le attività promosse dagli Enti locali per garantire il diritto allo studio;
- f) l'incremento, anche qualitativo, del la raccolta delle biblioteche, compreso il materiale audiovisivo, nonché la riproduzione fotografica di manoscritti e materiale bibliografico di pregio;
- g) il coordinamento delle attività delle biblioteche;
- h) la preparazione e pubblicazione di censimenti, di inventari, di indici, la costituzione di cataloghi regionali collettivi ai fini di un servizio di informazione bibliografica e di documentazione relativo a tutte le strutture bibliotecarie esistenti nella Regione;
- i) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico addetto alle biblioteche;
- l) la promozione di iniziative scientifiche e culturali nell'ambito delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari in collaborazione con istituti di ricerca e di documentazione di interesse regionale;
- m) la istituzione, la formazione, l'incremento di una microfilmoteca regionale di giornali e manoscritti;
- n) l'istituzione ed il funzionamento, in collegamento con i competenti servizi dello Stato, di un laboratorio regionale per la conservazione ed il restauro del materiale bibliografico di pregio conservato nelle biblioteche di Enti lo cali o di interesse locale nei limiti di cui all'articolo 9 lettera d) del D.P.R. n. 3/1972;
- o) la promozione di iniziative idonee a favorire la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, artistico e di costume delle comunità locali ed in particolare delle comunità albanesi, grechaniche ed occitane.

Art. 11

1. La Giunta regionale esercita le funzioni previste dagli artt. 7 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14.1.1972 e provvede ai compiti di cui al precedente art.10 mediante l'istituzione di un servizio per i beni librari e la promozione culturale ed educativa attuando i criteri previsti dalla legge regionale del 26 maggio 1979, n.8.

2. Attraverso tale servizio si provvede inoltre all'adempimento delle seguenti funzioni:

- a) promozione e coordinamento delle nuove forme di organizzazione del servizio biblioteconomico regionale;
- b) interventi in materia di edilizia bibliotecaria, di automazione e meccanizzazione dei servizi;
- c) consulenza e assistenza tecnica agli operatori di biblioteche, coordinamento delle attività delle biblioteche in ordine alla formazione di indici, cataloghi e altri strumenti di informazione bibliografica;
- d) interventi nei settori della prevenzione e del restauro, dell'esproprio, del mercato antiquario, sempre entro i limiti previsti dall'art. 9 lettera d) del D.P.R. n. 3/1972;
- e) coordinamento delle iniziative di formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi delle biblioteche
- f) formazione e incremento di una speciale raccolta in materia di bibliografia e biblioteconomia, e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale degli addetti alle biblioteche;
- g) formazione e incremento di una speciale raccolta destinata all'editoria regionale con particolare riferimento alle opere di autori calabresi riguardanti la Calabria;
- h) assolvimento dei compiti propri del terminale di accesso e di immissione di dati e documenti bibliografici del Servizio Bibliografico Nazionale (SBN), attivando e sviluppando le normative e le metodologie attinenti al servizio secondo le indicazioni degli organi del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed in particolare dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico.

3. Alla costituzione del servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale ed educativa si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su parere conforme della Commissione competente del Consiglio regionale, che assegna il personale dipendente sulla base dei requisiti e dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 formando una unità organica di personale composto da un dirigente di settore, quattro funzionari, sei collaboratori.

Art. 12

1. È istituito presso l'Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali un Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche, i musei e gli archivi di interesse locale.

2. Il Comitato, presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento o suo delegato, è composto:

- a) dal rappresentante della Sezione regionale dell'Associazione Regionale Biblioteche;*
- b) dal rappresentante della Sovrintendenza Beni A.A.A.S. della Calabria;*
- c) dal rappresentante della Sovrintendenza Archeologica della Calabria;*
- d) dal rappresentante della Sovrintendenza Archivistica della Calabria;*
- e) da due esperti di museologia e biblioteconomia nominati dalla Giunta regionale.*

2 bis. Ai componenti il Comitato tecnico scientifico è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per i funzionari regionali ed un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.⁴

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 si sostituisce altresì alla Commissione Consultiva Scientifica di cui all'art. 12 della legge regionale 29 aprile 1995, n. 31, che si intende abrogato.⁵

Art. 13

1. Le province, sulla base delle richieste dei Comuni, formulano proposte alla Regione in ordine all'istituzione di nuove biblioteche, ed al potenziamento di quelle esistenti, promuovono la creazione dei sistemi bibliotecari e favoriscono il loro coordinamento.
2. La Regione, d'intesa con le singole Amministrazioni provinciali, promuove l'istituzione di Centri biblioteconomici provinciali per il coordinamento territoriale dei compiti propri del Servizio per i beni librari.
3. I Centri biblioteconomici provinciali provvedono al coordinamento delle seguenti materie:
 - a) consulenza alle biblioteche di Enti locali per la formulazione di piani relativi all'edilizia bibliotecaria, alla formazione e gestione delle raccolte librerie, documentaristiche ed audiovisuali;
 - b) coordinamento degli interventi nei settori del restauro dei beni librari;
 - c) coordinamento delle iniziative di aggiornamento professionale degli addetti al lavoro biblioteconomico dipendenti degli Enti locali;
 - d) coordinamento delle informazioni sulle attività culturali, sui dati bibliografici e biblioteconomici delle singole biblioteche degli Enti locali per la redazione di un Bollettino bibliografico provinciale che informi compiutamente sulle attività che si svolgono sul territorio.

⁴ [comma aggiunto dall'art. 20, comma 6, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#)

⁵ [articolo così sostituito dall'art. 8 bis, comma 2, della L.R. 26 marzo 2001, n. 7](#)

4. I Centri Bibliotecari provinciali saranno dotati di sedi, strumenti e mezzi a cura delle rispettive Amministrazioni provinciali.

5. Il personale nella fase di avviamento può essere destinato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, individuandolo nell'organico regionale, in misura non superiore a 4 unità per provincia, e posto alle dipendenze funzionali delle Amministrazioni provinciali stesse.

6. Per il miglioramento della preparazione professionale di tale personale l'Assessorato alla P.I., d'intesa con l'Università della Calabria, sentita la Commissione consiliare competente, organizza un corso di aggiornamento della durata di 3 mesi.

Art. 14

1. La Regione attribuisce propri contributi per assicurare il funzionamento ed il potenziamento delle biblioteche degli EE.LL., dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati ad EE.LL.

2. Al tal fine predispone, in conformità agli obiettivi della programmazione economica e sociale, una programmazione triennale degli interventi e formula piani annuali di attuazione diretti al superamento di situazioni di carenze e squilibrio dei servizi bibliotecari nel territorio.

3. Per ottenere tali contributi i Comuni e i legali rappresentanti delle biblioteche di interesse locale debbono far pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno le loro proposte, corredate dalla necessaria documentazione tecnica, alla Provincia nel cui territorio sono comprese.

4. Ciascuna Provincia, sulla base della richiesta ricevuta, indica l'ordine della priorità, tenendo conto della popolazione residente in ogni Comune, di quella scolastica nonché della carenza di istituzioni culturali.

5. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni della consulta di cui all'art.15 della presente legge, predispone il programma triennale ed i piani annuali di attuazione entro il 15 dicembre di ogni anno sottoponendoli al parere vincolante della commissione consiliare competente, la quale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta della Giunta regionale. Ove entro tale termine la commissione non provveda, il parere si intende favorevolmente acquisito.⁶

6. Il piano determina in armonia con le disposizioni della presente legge, le linee di politica culturale cui le biblioteche e i sistemi bibliotecari devono far riferimento nella programmazione delle loro attività, esso inoltre stabilisce il riconoscimento dei sistemi costituitisi entro il termine di cui al precedente terzo comma, i criteri e i parametri per l'ammissione delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale al finanziamento regionale, i criteri per il riparto dei contributi regionali ai sistemi bibliotecari.

7. Le spese relative alla organizzazione e alla realizzazione dei servizi dei centri dei sistemi bibliotecari sono sostenute per intero dalla Regione.

8. Per le spese ritenute ammissibili per acquisto di materiali e di attrezzature il contributo regionale è concesso ai Comuni nella misura dell'80 per cento.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 novembre 1989, n. 2

Art. 15

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione del Consiglio regionale, sentita la Consulta per i beni e le attività culturali, ⁷ sono dichiarate di interesse locale biblioteche non di proprietà di Enti locali.
2. Tale qualità è riconosciuta alle biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che operino almeno da 10 anni per conseguire le finalità di cui alla presente legge e che dispongono di una adeguata dotazione libraria sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo.
3. Le biblioteche di interesse locale sono tenute al prestito librario nell'ambito del sistema nel cui territorio ricadono o di altri sistemi che ne fanno richiesta.
4. Il Piano annuale per la determinazione dei contributi ai sistemi ed alle biblioteche di Enti locali indica le biblioteche di interesse locale destinatarie di contributi regionali.

Art. 16

1. Contributi ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, possono essere concessi nella misura massima dell'80% per spese di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione delle sedi delle biblioteche di Enti locali.
2. Le richieste devono essere corredate da una relazione tecnico-illustrativa del luogo prescelto e delle caratteristiche della struttura nel caso di nuova costruzione, del tipo di lavori da eseguire nel caso di ampliamento o di ristrutturazione di locali già esistenti i contributi per le ristrutturazioni possono essere concessi anche per immobili non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.
3. Nel caso di concessione del contributo l'Ente locale beneficiario è tenuto a presentare entro 3 mesi la seguente documentazione:
 - a) progetto esecutivo dei lavori;
 - b) deliberazione dell'organismo competente riportante l'approvazione del progetto dei lavori e delle modalità di esecuzione.
4. Il contributo verrà liquidato, previo accertamento da parte dell'Assessorato alla pubblica istruzione della regolare esecuzione, anche a stadi di avanzamento, dei lavori.

Art. 17

1. *È istituita presso l'Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali la Consulta regionale per i Beni Culturali.*
2. *La Consulta, presieduta dall'Assessore regionale ai Beni Culturali o suo delegato, è composta:*

⁷L'art. 22, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole: «sentita la Consulta per i beni e le attività culturali.».

- a) da un rappresentante del MURST;*
- b) dal Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;*
- c) dal Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;*
- d) dal Presidente del Comitato regionale dei Rettori calabresi o suo delegato;*
- e) dal Dirigente del Settore dei Beni Culturali o dirigente suo delegato;*
- f) dal Sovrintendente regionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 ottobre 1998, n. 368, o suo delegato;*
- g) dal rappresentante dell'Associazione regionale delle Biblioteche;*
- h) dal rappresentante della Conferenza Episcopale Calabria;*
- i) da un rappresentante delle forze imprenditoriali locali impegnato nei settori dei Beni Culturali e delle attività culturali del CNEL;*
- l) da due esperti di comprovata competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.*

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente.⁸

Art. 18

1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque, tutte le volte che il Presidente o un terzo dei membri lo ritengano necessario.
2. La Consulta può articolarsi in commissioni di studio per l'esame di particolari problemi.
3. Ai membri della Consulta aventi diritto è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per le funzioni regionali *e di un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.⁹*
4. La Consulta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.
5. La Consulta regionale per i beni e le attività culturali ha funzioni consultive e di proposta per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale dell'attività di cui alla presente legge, in particolare essa formula proposte:
 - a) per gli interventi urgenti da attuare ai fini del consolidamento e restauro dei beni culturali in forte stato di degrado;

⁸ articolo così sostituito dall'art. 8 bis, comma 3, della L.R. 26 marzo 2001, n. 7

⁹ comma così modificato dall'art. 20, comma 6 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

b) per la predisposizione di piani poliennali nel campo dei beni culturali;

c) per la redazione dei piani regionali di attuazione di progetti e programmi dello Stato nel settore dei beni culturali. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sempre che siano stati designati almeno i due terzi dei componenti, salvo le successive integrazioni.

6. I membri della Consulta rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 19

1. La Giunta regionale è tenuta a presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata, sulla attuazione degli interventi di cui alla presente legge per un approfondito esame dei risultati conseguiti.

Art. 20

1. Nel Comitato regionale per i beni culturali di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805 almeno uno dei rappresentanti della Regione deve avere alta qualificazione professionale in materia di biblioteche.

Art. 21

1. La Regione Calabria promuove attività di studio e di ricerca sulle culture locali e la civiltà della Calabria.

2. A tal fine favorisce la costituzione presso centri-sistema biblioteca di una apposita sezione specializzata di documentazione sulla storia regionale.

3. Inoltre provvede all'acquisto, presso case editrici con sede nel territorio regionale, di copie di opere rispondenti alle finalità suindicate e le attribuisce alle biblioteche degli Enti locali.

4. Di concerto con il Ministero degli Esteri nelle località ove più alta è la presenza di lavoratori calabresi emigrati, la Regione sostiene le iniziative delle associazioni più rappresentative degli emigrati volte alla costituzione di servizi di pubblica lettura.

5. Le domande degli editori e degli autori interessati all'inclusione nel piano di acquisto devono pervenire all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione entro il 30 giugno di ogni anno corredate da sei copie per ciascuna delle opere.

6. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche per i periodici pubblicati nella regione.

7. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 17 delibera l'acquisto delle opere.

Art. 22

1. I sistemi bibliotecari, di cui all'art 8, devono essere realizzati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nella prima fase d'attuazione, allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento dei sistemi bibliotecari territoriali, il personale di cui alla legge regionale 26 maggio 1979 n.8, è, a domanda, assegnato ai centri-sistema per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 9 della presente legge, fermo restando la sua appartenenza al ruolo regionale.
3. A ciascun centro-sistema non potrà essere assegnato un organico superiore a cinque unità.
4. L'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1979 n. 8 è abrogato.
5. Nella pianta organica del personale di ogni sistema bibliotecario devono prevedersi almeno due addetti con la qualifica funzionale di funzionario.

Art. 23

1. I beni in dotazione ai servizi ed uffici di cui all'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai Comuni sede del centro dei servizi stessi.
2. I Comuni provvederanno ad integrare nelle strutture previste agli artt. 4 e 8 della presente legge i servizi trasferiti.

Art. 24

1. La Regione partecipa al Servizio bibliotecario nazionale, a tal fine assume, di concerto con le altre Regioni le necessarie iniziative.

TITOLO V

Art. 25 (Norme transitorie)

1. Gli Enti locali devono adeguare i regolamenti delle biblioteche alle norme della presente legge entro due anni dal l'entrata in vigore della stessa.

Art. 26 ¹⁰

Art. 27 ⁴

¹⁰ articoli omessi , riguardano rispettivamente l'impegno finanziario e l'urgenza della legge